

Ord. n. 1

COPIA
del 30-01-2017

Ufficio: SEGRETARIO

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE SCI FUORI PISTA ED ESCURSIONISMO -
COMPRESORIO MONTANO FANO ADRIANO**

IL SINDACO

Viste le note trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Fano Adriano in data odierna prott. nn. 80-81 del 30.01.2017 avente ad oggetto “segnalazione pericolo valanghe” che indicano il grado di pericolo valanghe previsto “marcato 3” e con le quali si evidenzia la pericolosità del Rifugio del Monte interessato dalla valanga del 26.02.2015 e non ancora segnalato nella Carta Storica delle valanghe.

Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare pericoli potenziali per l’incolumità di coloro che praticano lo sci di fondo e di altre persone che possono trovarsi nella zona per motivi di curiosità o per la pratica di altre attività sportive (escursionismo, motoslitte) e recarsi presso il rifugio montano appena detto.

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe e di indicare le norme comportamentali in caso di pericolo 1 e 2 segnalato dal Meteo Mont.

Ritenuto necessario adeguare la disciplinare sulla circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, legge quadro in materia che riprende ed attualizza la regolamentazione internazionale unificata, approvata dal Congresso della F.I.S. di Beirut nel 1967 e quindi ufficialmente adottata dalla F.I.S.

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Visto il vigente Statuto

ORDINA

dalla data odierna, fino a revoca della presente

- a tutti i frequentatori del comprensorio montano di questo Comune (Monte Corvo – Le Renare – Valle Venacquaro – Concia Capevelle – Vallone Fosso del Monte – Malecupo – Valle Crivellaro – Colle Andreole- Bosco Vadillo - Rifugio del Monte), il divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico e scialpinistico, nelle zone al di fuori delle aree sciabili, fino al perdurare della situazione di pericolo

marcato 3 o superiore (forte 4 o molto forte 5), fatti salvi provvedimenti più restrittivi”.

- Che in caso di pericolo valanghe indicato da Meteo Mont nei gradi 1 e 2, i praticanti delle zone fuori pista indicate siano attrezzati con sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (ARTVA), di pala e di sonda.
- A chiunque voglia affrontare la montagna in questo periodo, di informarsi in tempo reale sulle condizioni meteorologiche, nivologiche e le previsioni sul pericolo valanghe, mediante consultazione preventiva del Bollettino nazionale del Corpo Forestale dello Stato - Servizio Meteomont di previsione neve e valanghe, disponibile sul sito internet www.meteomont.org . Ulteriori informazioni indicanti il livello di pericolo “in zona” possono essere ottenute rivolgendosi presso gli uffici comunali – servizio di protezione civile, le stazioni locali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo" - stazione "Parco" di Fano Adriano.

Sono esclusi dall’applicazione delle prescrizioni della presente ordinanza:

- i mezzi ad il personale di servizio e/o soccorso, in quanto tenuti all’applicare le procedure e regolamentazioni di sicurezza interne ai rispettivi Corpi o Organizzazioni, di cui al D.Lgs. 81/2008;
- le aree sciabili attrezzate, in quanto messe in sicurezza dal gestore, a norma della L.363/2003, con esclusione dei percorsi fuori pista serviti dagli impianti, i quali invece sono regolamentati come sopra prescritto.

A V V E R T E

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 100,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 200,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni, salvo l’azione penale prevista dall’art. 650 cp

.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la notificazione ai gestori degli impianti di risalita;
- alla Stazione "Parco" di Fano Adriano Regione Carabinieri Forestale dello Stato, presenti sul territorio per assicurare il soccorso sulle piste, per vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza e per irrogare le sanzioni previste in caso di inosservanza della stessa, al Prefetto di Teramo.

Dalla Residenza Municipale, 30.01.2017

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	f.to Il Sindaco
	MORICONI ADOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 30-01-2017 al 14-02-2017

Fano Adriano, li 30-01-2017

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to